



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Regolamento per il funzionamento degli Organi Collegiali approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 108 del 22/02/2023

Titolo I. Disposizioni generali

Art.1 Premessa

1. Gli organi collegiali costituiscono la struttura di governo e di gestione della scuola, sia per ciascun istituto, sia a livello territoriale. Gli organi collegiali, ad eccezione del Collegio dei docenti, costituito dai soli docenti, sono aperti alla partecipazione di una rappresentanza dei genitori e degli studenti, allo scopo di garantire il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche e il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli organi collegiali della scuola si riuniscono, di norma, in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

Art.2 Validità del Regolamento

1. La legittimazione del presente Regolamento deriva da Atti normativi di rango superiore.
2. In caso di aggiornamento e modifica delle predette norme, quanto previsto nel presente Regolamento, se palesemente contrastante, si intende automaticamente abrogato
3. Al Consiglio d'Istituto spetta la sostituzione delle norme abrogate. Nelle more dell'adeguamento quanto non abrogato resta comunque completamente legittimo.

Art.3 Convocazione

1. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente o dall'Organo collegiale stesso o dalla maggioranza dei suoi componenti, salvo che disposizioni specifiche prescrivano diversamente
2. L'atto di convocazione delle sedute ordinarie, emanato dal Presidente, è disposto, salvo quanto previsto al punto e) con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la seduta dell'Organo.
3. La convocazione deve essere effettuata:
 - ☐ Mediante messaggio di posta elettronica ai membri dell'organo appartenenti alle componenti genitori e studenti;
 - ☐ Mediante pubblicazione nella bacheca del Registro elettronico per le componenti docenti e ATA.
4. Il documento di convocazione deve indicare: gli argomenti da trattare nella seduta dell'Organo Collegiale, il giorno, l'ora, il luogo.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

5. In casi del tutto eccezionali un Organo Collegiale può essere convocato d'urgenza e con qualsiasi mezzo, ma con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto all'ora fissata per la riunione.
6. La redazione e l'invio delle convocazioni dei membri del Consiglio d'Istituto e la riproduzione o la copia delle deliberazioni, nonché la loro pubblicazione all'albo, sono operazioni svolte dalla segreteria della scuola.

Art.4 Modalità di svolgimento e validità delle sedute

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti non appena sia stato raggiunto il numero legale di cui al D.Lgs. 297/1994, art. 37, comma 2, della metà più uno dei componenti
2. Gli Organi Collegiali si riuniscono normalmente nella sede della Scuola in ore non coincidenti con l'orario di lezione.
3. In casi straordinari e/o di urgenza la riunione può avvenire a distanza mediante piattaforme di videoconferenza o similari. In questo caso:
 - a.1 Il Dirigente scolastico deve aver fatto pervenire ai componenti le credenziali per partecipare alla riunione ed eventualmente chiare istruzioni.
 - a.2 Il Presidente, se diverso dal Dirigente, non in possesso di competenze specifiche, viene assistito da uno dei componenti per la gestione tecnica.
 - a.3 Le presenze si rilevano e le votazioni si svolgono a mezzo sistema di comunicazione scritta sincrona (chat).
 - a.4 Di ciò si tiene traccia mediante resoconto automatico.
4. Ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 297/94 "L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza".
5. L'intervento alle sedute degli Organi di persone estranee, ossia di persone che non hanno alcun titolo per presenziarvi, costituisce vizio di composizione dell'organo e inficia tutti gli atti dallo stesso organo deliberati
6. L'illegittimità della deliberazione sussiste anche nel caso in cui gli estranei non abbiano partecipato al voto.

Art. 5 Discussione dell'ordine del giorno

1. È compito del Presidente dell'organo porre in discussione tutti gli argomenti all' o.d.g., nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti può tuttavia essere modificato, su proposta del Presidente o di uno dei componenti presenti, previa approvazione dell'Organo Collegiale.
3. In caso di aggiornamento della seduta, alla ripresa dei lavori dovrà essere mantenuto lo stesso ordine di successione previsto dall'o.d.g.
4. Tutti i membri dell'Organo collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
5. Il Presidente ha facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

6. La seduta deve trattare solo le materie che siano state poste all'ordine del giorno.
7. Le cosiddette Comunicazioni previste dall'ordine del giorno, possono riguardare esclusivamente materie per le quali non è necessaria la deliberazione.

Art. 6 Votazioni

1. Terminata la discussione, il Presidente dichiara aperta la votazione. La votazione può avvenire:
 - ☐ Per alzata di mano;
 - ☐ Per appello nominale;
 - ☐ Per scheda segreta.
2. La votazione per scheda segreta è obbligatoria quando si faccia questione di persone.
3. In caso di votazione per scheda segreta, il Presidente nomina due scrutatori, rappresentativi delle diverse componenti, perché lo assistano nelle operazioni di voto
4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, cioè i voti favorevoli o contrari, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente.
5. Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale ma non incidono sulla votazione.
6. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. In caso di parità in votazione per scheda segreta, la votazione è ripetuta sino al conseguimento della maggioranza assoluta dei presenti.
8. Tutti i consiglieri hanno il diritto di richiedere verbalizzazione nominativa del proprio voto.
9. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti o siano stata rilevate palesi irregolarità.
10. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate, si procede infine a una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Art. 7 Commissioni di lavoro

1. Il Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, possono decidere, con formale delibera, di nominare speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
2. Delle commissioni nominate dal Consiglio di Istituto possono far parte, oltre ai membri del Consiglio stesso, anche altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche, nonché eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
3. Le commissioni sono presiedute dal Presidente dell'Organo che le ha nominate o da un altro membro a ciò espressamente delegato dall'Organo medesimo.
4. Svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro presidente, in merito al lavoro svolto e alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo preventivamente fissato.
5. Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Art. 8 Segretario dell'Organo

1. Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 297/94 le funzioni di segretario del Consiglio di classe sono attribuite dal Presidente a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
2. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 297/94 le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti sono attribuite dal Presidente a uno dei Docenti Collaboratori del Dirigente.
3. Nel Consiglio d'istituto IL Presidente affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso, individuato nella componente Docente.
4. Il Segretario può essere designato per l'intera durata in carica del Consiglio o per periodi più brevi.

Art. 9 Verbale

1. Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta e pertanto fa fede fino a querela di falso, presentata all'Autorità Giudiziaria.
2. Il verbale è compilato dal Segretario della seduta e raccolto in apposito registro.
3. Il verbale deve dare conto della legalità della seduta, indicando data, ora e luogo della riunione, chi assume la presidenza e chi svolge le funzioni di Segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nominativi con relativa qualifica, dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o meno.
4. Il verbale deve quindi riportare una breve sintesi della discussione e i risultati delle votazioni.
5. Il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
6. I Componenti possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al Segretario durante la seduta.
7. Il verbale può essere inviato a mezzo posta elettronica, condiviso su piattaforme informatiche, pubblicato in aree riservate del sito web.
8. Il verbale reso noto attraverso le precedenti modalità viene dato per conosciuto.
9. Il verbale viene approvato all'inizio della seduta successiva.
10. Le eventuali richieste di rettifica sono votate e riportate a verbale nella seduta successiva a quella a cui si riferisce.

Art. 10 Elezioni degli organi di durata annuale

1. Le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo, ove nulla osti, nel più breve tempo possibile dopo l'inizio dell'anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali.

Art. 11 Decadenza

1. Si ha decadenza quando il membro dell'Organo Collegiale perde i requisiti fissati dalle norme vigenti per la partecipazione di diritto o per l'eleggibilità, oppure - con esclusivo riferimento al Consiglio d'Istituto - quando questi, pur essendo ancora in possesso del requisito dell'eleggibilità, non abbia partecipato ai lavori dell'Organo Collegiale, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Art. 12 Dimissioni

1. Nel caso degli organi collegiali elettivi, le dimissioni possono essere presentate dal membro appena eletto che non intenda accettare l'incarico, oppure dal membro che, nel corso del mandato, non intenda più far parte dell'Organo Collegiale. Le dimissioni sono rassegnate per iscritto.
2. L'Organo Collegiale, in prima istanza, può accettare oppure respingere le dimissioni; le dimissioni vengono comunque accettate se la volontà dell'interessato a riguardo appare irrevocabile
3. L'accettazione o il rifiuto delle dimissioni viene formalmente deliberato dall'Organo Collegiale.
4. Il membro dimissionario, fino al momento dell'accoglimento delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e quindi va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

Art. 13 Sostituzione dei membri decaduti

1. Per la sostituzione del membro elettivo di un organo collegiale che risulti decaduto o le cui dimissioni siano state accolte, si procede alla nomina di colui che risulti primo fra i non eletti nelle rispettive liste, fino ad esaurimento delle medesime
2. Si procede ad elezioni suppletive nei casi espressamente previsti dalle norme vigenti in materia.

Art. 14 Pubblicità degli atti

1. Non sono pubblicati i verbali delle sedute degli OO.CC.
2. Hanno diritto ad accedere agli atti e ad averne copia i membri dell'Organo.
3. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone.
4. Salvo quanto previsto dai punti precedenti l'accesso agli atti avviene secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e SS.II. e MM.

Titolo II. Norme specifiche per il Consiglio d'Istituto

ART. 15 Normativa di riferimento

1. Il Consiglio d'Istituto trova la sua definizione normativa nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (articoli 8 e 10).
2. Il Consiglio di Istituto è eletto con le modalità previste dall'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, che reca anche norme sul suo funzionamento
3. Le competenze del Consiglio d'Istituto sono stabilite da atti normativi di rango giuridico superiore, in particolare il D.lgs. 297/94, la L. 107/2015, il D.l. 129/2018.
4. Il Consiglio d'Istituto:
 - a) è l'organo di autogoverno della scuola che, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe, ha il compito di deliberare - secondo le attribuzioni

Via Laveglia, 17 | 23101 CALOLZIOCORTE (LC) | cod. fisc. 92838350134 | cod. mec. LCIS000001
telefono 0341.633156 - www.lrota.edu.it
mail: lis000004@istruzione.it | pec: lis000004@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

stabilite dall'art. 10 del T.U. 297/94 -ed ha piena autonomia nell'esercizio delle sue funzioni; pertanto le sue delibere sono vincolanti per l'intera comunità scolastica.

5. È dotato di Regolamento autonomo.

Art. 16 Convocazione

1. La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti.
2. L'ordine del giorno della prima convocazione deve obbligatoriamente contenere l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva del Consiglio.
3. Le convocazioni successive alla prima spettano al Presidente del Consiglio.
4. In caso di urgenza il Presidente, su richiesta del Dirigente scolastico e con un ordine del giorno concordato, può convocare il Consiglio d'Istituto.
5. Il Presidente ha l'obbligo giuridico di indire la convocazione del Consiglio quando viene richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
6. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

Art. 17 Elezione del Presidente

1. Il Presidente è eletto secondo quanto previsto mediante votazione segreta, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio d'Istituto.
2. La votazione è segreta.
3. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti.
5. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.

Art. 18 Elezione del Vice Presidente e funzioni suppletive

1. È prevista la carica di Vice Presidente. Il Vice Presidente assume, in assenza del Presidente, tutte le attribuzioni spettanti al Presidente.
2. Il vice presidente viene eletto contestualmente all'elezione del Presidente.
3. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice presidente non vi subentra di diritto.
4. In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente, le loro attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

ART. 19 Funzioni del Presidente

Via Laveglia, 17 | 23101 CALOLZIOCORTE (LC) | cod. Fisc. 92838350134 | cod. mec. LCIS000001
telefono 0341.633156 - | www.lrota.edu.it
mail: lis000004@istruzione.it | pec: lis000004@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

1. Il Presidente convoca il Consiglio, verifica la validità della seduta, dichiara il quorum, ne fa osservare il Regolamento, dirige e modera la discussione, concede la facoltà di parlare, sottopone a votazione le proposte di deliberazione, ne proclama il risultato e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute. Può sospendere la seduta in caso di disordine. Firma, con il segretario, i verbali.
2. Favorisce ogni forma di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
3. Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, ha diritto di accedere ai locali della scuola durante l'orario di apertura; di avvalersi del servizio di segreteria per il lavoro che riguarda gli Organi Collegiali; di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.

Art. 20 Giunta Esecutiva: composizione e attribuzioni

1. La giunta è composta da un Docente, uno tra gli A.T.A., un genitore ed uno studente. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede e il Direttore s.g.a. che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
2. La designazione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli elegendi.
3. La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto e propone l'ordine del giorno al Presidente del Consiglio di Istituto salvo quanto previsto all'art. 16.
4. Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

Art. 21 Proroga della legislatura

1. Finché non è insediato il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri del precedente.
2. I rappresentanti dei genitori e degli studenti, purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (ed in tal caso sono surrogati), continuano a far parte del Consiglio, fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 22 Diritti e responsabilità dei Consiglieri

1. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo sulle materie di natura finanziaria (programma annuale, conto consuntivo, impegni di spesa, ecc.). Essi tuttavia hanno diritto di partecipare alla discussione su tutte le materie di esprimere il loro parere, che deve essere tenuto nella massima considerazione.
2. I componenti il Consiglio di Istituto sono responsabili degli atti compiuti collegialmente nell'esercizio delle loro funzioni. Essi possono incorrere in illeciti amministrativi, civili e penali.
3. La responsabilità è esclusa per coloro che, esprimendo il voto contrario, abbiano fatto verbalizzare il proprio nome e la dichiarazione di voto a motivazione del dissenso.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Art. 23 Ordine del Giorno

1. La seduta deve trattare gli argomenti secondo l'ordine con il quale sono stati iscritti all'ordine del giorno; tuttavia il Consiglio può decidere anche un diverso ordine di trattazione.
2. L'ordine del giorno è vincolante, pertanto il Consiglio non può discutere di argomenti diversi da quelli iscritti, a meno che, con voto a all'unanimità, il Consiglio deliberi di discutere argomenti non all'ordine del giorno.
3. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso (art. 8 legge 748 del 11.10.1977).
4. Ai sensi dell'art. 50 dell'OM 215/91 i Consigli di istituto possono funzionare anche se privi di alcuni membri cessati per perdita dei requisiti, purché quelli in carica non siano inferiori a tre, in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 24 Deliberazioni

1. La delibera, perché sia valida deve essere intestata e contenere le premesse e il dispositivo con la parte precettiva del provvedimento che può indicare anche modi e tempi di attuazione della delibera.

ART. 25 Emendamenti

1. Ogni membro del Consiglio può proporre emendamenti soppressivi, sostitutivi o integrativi rispetto al materiale trasmesso unitamente alla convocazione dell'assemblea.
2. Tali emendamenti vengono illustrati nel corso della discussione, esaurita la quale il presidente sottopone al voto la proposta all'ordine del giorno e, di seguito, gli eventuali emendamenti discussi.

Art. 26 Presenza di estranei ed esperti

1. Il Consiglio può chiedere a esperti di intervenire alle sue sedute. La presenza di esperti deve essere limitata all'espressione del loro parere.
2. Il Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) dell'Istituto, in quanto membro della Giunta esecutiva, può partecipare, per richiesta del Dirigente scolastico, in qualità di esperto, alle sedute del Consiglio d'Istituto. Per tale partecipazione non è necessaria la delibera del Consiglio d'Istituto.

Art. 27 Pubblicità degli atti

1. Nell'apposita sezione del sito dell'istituto e all'albo on line sono pubblicate tutte le delibere del Consiglio.

Titolo III. Norme specifiche per il Collegio dei Docenti

Via Laveglia, 17 | 23101 CALOLZIOCORTE (LC) | cod. Fisc. 92838350134 | cod. mec. LCIS000001
telefono 0341.633156 - | www.lrota.edu.it
mail: lis000004@istruzione.it | pec: lis000004@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Art. 28 Insediamento e durata

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano annuale delle attività oppure ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità o ancora quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
2. È composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed è presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno altresì parte del collegio dei docenti i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315, comma 5 dello stesso Testo Unico, assumono la contitolarità di classi del circolo o istituto.
3. La prima riunione del Collegio dei Docenti, che coincide con l'insediamento dell'organo, va tenuta all'inizio di ciascun anno scolastico.
4. Le riunioni sono convocate entro i limiti previsti per le attività funzionali dai Contratti di lavoro vigenti.
5. La riunione è conclusa quando sono esauriti gli argomenti all'O.d.G.
6. Nell'eventualità che i lavori si protraggano per oltre 1/4 della durata prevista, l'assemblea verrà riconvocata per la conclusione dei lavori.
7. E' facoltà dei membri, con l'approvazione del Presidente, chiedere all'assemblea una delibera di prosecuzione dei lavori. L'esito è vincolante per tutti i partecipanti.

Art. 29 Interventi

1. Per garantire a tutti il diritto alla parola gli interventi devono essere pertinenti, sintetici e non ripetitivi.
2. Ciascun Docente ha a disposizione, per ciascun punto all'ordine del giorno, un intervento di non più di cinque minuti, e la possibilità di eventuale replica.

ART. 30 Competenze

I collegio dei docenti:

1. ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;
2. formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
3. delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;
4. valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;

Via Lavelli, 17 | 23101 CALOLZIOCORTE (LC) | cod. Fisc. 92838350134 | cod. mec. LCIS000001
telefono 0341.633156 - www.lrota.edu.it
mail: lis000001@istruzione.it | pec: lis000001@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)

Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane

Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio

Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

5. provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
6. adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti;
7. promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto;
8. elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento;
9. elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto;
10. elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente;
11. programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap;
12. nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116 del TU;
13. esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
14. esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506 del T.U.;
15. esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309;
16. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h).

ART. 31 Altre competenze

1. Il Collegio dei Docenti, tra gli organi collegiali della scuola, è quello che ha la responsabilità dell'impostazione didattica-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell'istruzione scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Istituto. Esso mantiene competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti

**Via Laveglia, 17 | 23101 CALOLZIOCORTE (LC) | tel. fax 0341.633156 | tel. fax 0341.633156 | www.lcscuola.it
mail: lis003004@istruzione.it | pec: lis003004@pec.istruzione.it**



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

pedagogico-formativi e all'organizzazione didattica e concorre, comunque, con autonome deliberazioni, alle attività di progettazione a livello d'istituto e di programmazione educativa e didattica.

2. Il Collegio dei Docenti elabora il PTOF sulla base delle norme in autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR n. 275, 8 marzo 1999 sia tenendo conto sia degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, sia delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e degli studenti.
3. Ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare, cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente.

Art. 32 Dipartimenti

1. Il collegio dei docenti può articolare i suoi lavori per dipartimenti disciplinari in caso di discussione su tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline.
2. La composizione dei dipartimenti è deliberata all'inizio di ciascun anno scolastico nell'ambito del PTOF. Le sedute dei dipartimenti sono presiedute dal dirigente scolastico o un docente coordinatore da lui designato e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.
3. I dipartimenti elaborano proposte da presentare al collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante

Titolo IV. Norme specifiche per i Consigli di Classe

Art. 33 Convocazione e modalità di svolgimento delle sedute

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente scolastico oppure, in sua assenza, da un Docente del Consiglio stesso, designato e a ciò espressamente delegato.
2. Il Consiglio di classe è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti oppure, nei casi espressamente previsti dalla legge, con la sola presenza dei docenti.
3. È prevista almeno una riunione per periodo aperta a tutte le componenti.
4. Le riunioni sono convocate entro i limiti dell'orario delle attività funzionali dei Docenti previste dal contratto nazionale di lavoro.
5. Il segretario del Consiglio di Classe è individuato dal Dirigente scolastico ed esercita le sue mansioni per l'intero anno scolastico.
6. In caso di assenza contemporanea del Dirigente scolastico e del docente coordinatore di classe, assume la presidenza della seduta del Consiglio il docente del Consiglio medesimo con la maggiore anzianità di servizio nell'Istituto.
7. In caso di assenza del segretario, le sue mansioni sono temporaneamente esercitate da un docente del Consiglio individuato da chi presiede la seduta.

Via Laveglia, 17 | 23101 CALOLZIOCORTE (LC) | tel. fax 0341.633156 - | www.lrota.edu.it
mail: lis003004@istruzione.it | pec: lis003004@pec.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Superiore "Lorenzo Rota" di Calolziocorte (LC)
Liceo Scientifico | Liceo Scientifico delle Scienze Applicate | Liceo delle Scienze Umane
Amministrazione, Finanze e Marketing | Costruzioni Ambiente e Territorio
Istruzione e Formazione Professionale: operatore ai servizi di vendita

Art. 34 Validità delle sedute

1. La seduta del Consiglio di classe è valida se presente la maggioranza più uno dei suoi componenti.
2. Fanno eccezione le sedute di scrutinio in cui è richiesto il collegio perfetto.

Titolo V. Norme specifiche per il Comitato di Valutazione dei Docenti

Art. 35 Comitato di Valutazione dei docenti

1. La convocazione del Comitato spetta al Dirigente scolastico, che lo presiede.
2. La convocazione è inviata ai membri tramite posta elettronica almeno cinque giorni prima.
3. Il Presidente affida ad un docente il compito di redigere sintetico verbale della seduta. Il verbale viene redatto, letto e approvato a fine seduta.
4. Il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. La seduta è valida se è presente almeno la metà più uno dei componenti in carica.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi, cioè quelli favorevoli o contrari.
7. La facoltà di astenersi è riconosciuta al componente, assente nella seduta precedente, relativamente alla approvazione del verbale.
8. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di singole persone (esempio valutazione dei docenti immessi in ruolo).
9. Le deliberazioni del Comitato relative all'individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito dei Docenti sono pubblicate all'Albo on line della scuola per almeno 15 giorni.